



Regolamento per la valutazione della rilevanza locale di un evento di Protezione Civile e l'accesso da parte dei Comuni e della Provincia al fondo di cui all'art. 23 della L.R.T. 67/2003: "Contributo annuale alle Province".

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 05/03/2009)

I N D I C E

Art. 1	Istituzione e finalità	Pag. 1
Art. 2	Campo di applicazione	Pag. 1
Art. 3	Valutazione rilevanza locale	Pag. 1
Art. 4	Avvio della procedura	Pag. 2
Art. 5	Completamento della procedura	Pag. 2
Art. 6	Spese ammissibili per le attività di soccorso	Pag. 2
Art. 7	Dichiarazione rilevanza locale dell'evento	Pag. 4
Art. 8	Interventi finanziari	Pag. 4
Art. 9	Piano provinciale di protezione civile	Pag. 5
Art. 10	Entrata in vigore	Pag. 5

ART. 1 ISTITUZIONE E FINALITÀ

- 1.1 Il presente regolamento, ai sensi dell'art.9 comma 2 e art. 10 comma 3d e l D.P.G.R. 19 maggio 2008, 24/R, disciplina le procedure per la valutazione della rilevanza locale di un evento di protezione civile, di cui all'art. 6, comma 1¹ lett. a) e 2² della L.R. 67/2003, e l'erogazione di fondi ai Comuni, alle Forme Associate ed alla Provincia di Arezzo per la copertura delle spese, disposte dagli stessi, per interventi di soccorso in occasione dei suddetti eventi.
- 1.2 Per la finalità di cui al comma precedente è istituito un fondo, alimentato da assegnazioni della Regione Toscana, disposte ai sensi dell'art. 23, comma 3, della L.R.T 29 dicembre 2003 n°67 e D.P.G.R. 19 maggio 2008,24/R.
- 1.3 Il fondo, ai sensi dell art.10 del D.P.G.R. 19 maggio 2008, 24/R, è costituito da:
 - una quota denominata ordinaria, erogata dalla Regione all'inizio dell'esercizio finanziario, in base alle disponibilità regionale, ripartita fra le province in proporzione al numero dei comuni;
 - una quota denominata straordinaria, assegnata alle singole province in base alle esigenze connesse agli eventi di rilevanza locale verificatesi nelle medesime per gli interventi di cui all'art. 4 del D.P.G.R. 19 maggio 2008, 24/R e nei limiti delle risorse regionali disponibili.

ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE

- 2.1 Gli interventi per i quali può essere attivata la linea finanziaria prevista dal presente regolamento sono elencati nell'art. 4 e 10 comma 2 del D.P.G.R. 19 maggio 2008, 24/R , e devono essere direttamente conseguenti ad un evento di rilevanza "locale".
- 2.2 L'accesso al fondo potrà essere richiesto successivamente al mancato riconoscimento della rilevanza regionale dell'evento, disposta dalla Regione Toscana, e previa valutazione della rilevanza locale del medesimo.
- 2.3 Al fondo potranno accedere i Comuni della Provincia di Arezzo e/o le Forme Associate, come indicato nell'art. 3 D.P.G.R. 19 maggio 2008, 24/R. Al fondo potrà accedere anche la Provincia per la copertura delle spese sostenute per assicurare il supporto ai Comuni.

ART. 3 VALUTAZIONE RILEVANZA LOCALE

- 3.1 La rilevanza locale dell'evento è dichiarata, nei modi e tempi previsti dal successivo articolo 7, a seguito dell'accertamento della presenza contemporanea dei seguenti presupposti:
 - 32) sussistenza di un evento naturale o connesso con l'attività dell'uomo qualificabile come fattispecie di protezione civile;
 - 33) applicabilità degli strumenti finanziari previsti dal Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 19 maggio 2008,24/R.
- 3.2 Per accertare la sussistenza di un evento qualificabile come fattispecie di protezione civile occorre verificare:
 - 1) presenza di un accadimento (frana, allagamento, tromba d'aria,ecc.):

1 **Art.6 c.1**Gli eventi di cui all'art.2 hanno rilevanza a) locale b) regionale c)nazionale

2 **Art.6 c.2**La rilevanza è regionale o locale in rapporto alla complessità dell'organizzazione necessaria per l'attività di soccorso e degli interventi per il superamento dell'emergenza, tenuto conto dei seguenti elementi: a) ambito territoriale e popolazione interessata b)risorse operative, tecniche, scientifiche impiegate c) entità complessiva dei danni prodotti e dei conseguenti interventi per il superamento dell'emergenza d) straordinarietà dell'evento

- nuovo (non una criticità preesistente rispetto alla segnalazione, fatti salvi i fenomeni di aggravamento di situazioni preesistenti)
 - straordinario (quindi non ricorrente)
 - non ascrivibile a responsabilità di terzi
- 2) necessità di immediata attivazione di interventi a salvaguardia della popolazione attraverso il concorso di risorse tecniche, organizzative, operative, con esclusione di quegli accadimenti risolvibili nell'ambito delle ordinarie procedure gestionali del Comune
- 3.3 Per la valutazione della rilevanza locale di un evento si tiene conto dei seguenti elementi:
- sistema delle segnalazioni/monitoraggio eventi trasmessi dai comuni ai sensi delle disposizioni regionali;
 - ulteriore documentazione informativa pervenuta dai Comuni;
 - esiti di sopralluogo tecnico effettuato dagli uffici provinciali con il supporto di personale dei Comuni e/o forme associate.

ART.4 AVVIO DELLA PROCEDURA

- 4.1 Ai fini dell'accertamento della condizione di cui all'art. 3 comma 1, il Comune (o la Forma associata) al manifestarsi dell'evento provvede, immediatamente, a dare attuazione alle procedure di segnalazione di criticità, monitoraggio e prima verifica dei danni previste dal Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 4772 del 17/10/2008.
- 4.2 La corretta attuazione delle procedure di cui al comma precedente costituisce il presupposto per la valutazione dell'eventuale rilevanza locale dell'evento.

ART.5 COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA

- 5.1 Il Comune oppure la Forma Associata nei 15 giorni successivi alla comunicazione della Regione della insussistenza della rilevanza regionale dell'evento invia alla Provincia domanda di accesso al contributo annuale alle Province in cui deve essere indicata, inserendo specifico riferimento all'articolo e alla lettera, la tipologia dell'intervento, previsto negli artt. 4 e 10 c.2 del D.P.G.R. 19 maggio 2008, 24/R, a cui si riferisce la richiesta.
- 5.2 Alla domanda deve essere allegata una relazione tecnica nella quale, oltre a richiamare l'evento, i danni prodotti ed a dare conto della sua segnalazione ai sensi dell'art. 4, sono riportate le caratteristiche dell'intervento effettuato o da effettuare e relativo quadro economico. Per gli interventi da effettuare deve essere indicato il tempo di realizzazione. Ove la domanda abbia ad oggetto lavori eseguiti in SU ai sensi dell'art. 147 del DPR n. 554/99, deve essere allegato anche il verbale ivi previsto.

ART.6 SPESE AMMISSIBILI PER LE ATTIVITÀ DI SOCCORSO

- 6.1 Le spese ammissibili a contributo si riferiscono agli interventi di soccorso di seguito indicati, elencati all'art. 4 D.P.G.R. 19 maggio 2008, 24/R e dettagliati nei "criteri e procedure per la valutazione della rilevanza locale degli eventi" approvati con Delibera Giunta Regionale n. 627 del 4 agosto 2008:
- a) messa a disposizione della popolazione evacuata di sistemazioni alloggiative temporanee (alberghi o altre strutture ricettive) per il periodo massimo di 30 giorni nonché di contributi per la loro autonoma sistemazione ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 19 maggio 2008, 24/R;
 - b) la fornitura di generi alimentari e di prima necessità nonché di altri beni e/o servizi strumentali agli interventi di soccorso di competenza degli enti locali eccedenti le dotazioni ordinarie;

- c) la messa a disposizione di strutture anche provvisorie per l'esercizio delle funzioni pubbliche essenziali svolte in immobili dichiarati inagibili;
- d) gli interventi volti ad assicurare il primo ripristino delle condizioni igienico sanitarie dell'abitato, con esclusione degli interventi provvisori e di ripristino a carico dei concessionari dei servizi pubblici;
- e) retribuzione ed oneri accessori delle maestranze forestali attivate a supporto delle attività di soccorso, in conformità alle disposizioni del relativo contratto di lavoro, purché attivati in conformità dell'art. 7 del D.P.G.R. n. 69/2004;
- f) le prestazioni straordinarie del personale dipendente impiegato nelle sale operative comunali e provinciali oltre le prime 24 ore, purché l'attivazione e l'operatività delle sale medesime risulti dalle segnalazioni di cui all'art.9, comma 2, lett. c) del D.P.G.R. n. 69/2004 e in presenza del piano di protezione civile valutato positivamente dalla Regione ai sensi dell'art. 24 del medesimo regolamento;
- g) le prestazioni straordinarie del personale tecnico dipendente del Comune ovvero, ove ne sia richiesto, il supporto tecnico della Provincia impiegato per la verifica della sussistenza dei presupposti per l'adozione di provvedimenti di evacuazione della popolazione;
- h) le prestazioni straordinarie del personale dipendente delle Comunità Montane e delle altre forme associate dei Comuni impiegato nelle attività di sala operativa o di supporto tecnico di cui rispettivamente alle lettere f) e g) nell'ambito della gestione delle attività associate di protezione civile ovvero di attività di supporto ai comuni, fermi restando i presupposti relativi alle segnalazioni e alla presenza del piano intercomunale di protezione civile previsti alle medesime lettere;
- i) l'esecuzione dei opere provvisori su edifici o altri manufatti distrutti o resi pericolanti dall'evento, la cui realizzazione risulti improcrastinabile per la salvaguardia della pubblica incolumità;
- j) l'esecuzione dei primi interventi di emergenza finalizzati al mantenimento della funzionalità delle opere (quali a titolo esemplificativo: argini, muri di contenimento) poste a difesa di centri abitati, aree industriali ed edifici strategici, alla riapertura delle luci dei ponti ostruiti da materiale flottante portato dalla piena o al ripristino dei collegamenti viari con centri abitati rimasti isolati a seguito dell'evento.

La linea finanziaria può essere attivata anche per i seguenti interventi urgenti e improcrastinabili finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità da realizzarsi nell'immediato post emergenza:

- la prima stabilizzazione di dissesti funzionale ad evitare o a revocare provvedimenti di evacuazione/inagibilità di centri abitati (quindi agglomerati di abitazioni di residenza e non singoli edifici) e di edifici pubblici destinati all'esercizio di funzioni e servizi essenziali che non possono essere provvisoriamente delocalizzate. L'intervento deve essere di immediata realizzazione e completamento;
- l'immediata ricostruzione della viabilità distrutta a causa di movimenti franosi provocati dall'evento ovvero la stabilizzazione di dissesti che hanno prodotto l'adozione di provvedimenti interdittivi anche parziali della medesima, non risolvibili con interventi di carattere manutentivo della sede stradale, delle relative pertinenze e dei versanti;
- il completamento degli interventi disposti in emergenza, elencati precedentemente, inidonei ad assicurare quantomeno il preesistente livello di sicurezza e che pertanto devono essere realizzati in via urgente e improcrastinabile.

Per gli interventi sulla viabilità il carattere urgente ed improcrastinabile può considerarsi sussistente ove:

- a) l'interdizione della viabilità sia totale e non vi siano alternative idonee a garantire un effettivo accesso a centri abitati, considerata la lunghezza delle medesime e le caratteristiche di percorribilità in rapporto alla tipologia di traffico della viabilità interrotta;
- b) l'interdizione della viabilità sia parziale, non vi siano alternative idonee ai sensi della precedente lettera a) e la limitazione non consenta il traffico veicolare pesante in presenza di cantieri di lavoro o attività produttive ovvero l'accesso di veicoli pesanti di soccorso in presenza di qualificate condizioni di rischio localizzate nell'area servita dalla viabilità in questione.

In tutte le fattispecie di lavori pubblici elencate ulteriore elemento di valutazione della ascrivibilità alla categoria delle spese di soccorso è il tempo di realizzazione dell'intervento, che deve essere ultimato in tempi compatibili con lo svolgimento della fase di soccorso e di immediato superamento delle criticità più significative. In via generale i tempi sono considerati compatibili ove non superiori a 60 giorni.

- 6.2 Il contributo può essere utilizzato anche per rendere disponibili ai Comuni le risorse finanziarie per la concessione da parte di questi ultimi di contributi per il rientro nelle abitazioni di residenza di nuclei familiari evacuati in conformità alle disposizioni di cui al Titolo II del D.P.G.R. 19 maggio 2008, 24/R.

ART.7 DICHIARAZIONE RILEVANZA LOCALE DELL'EVENTO

- 7.1 Entro 30 giorni dalla comunicazione della Regione della insussistenza della rilevanza regionale dell'evento il Dirigente competente valuta l'eventuale rilevanza locale dell'evento sulla base delle segnalazioni ricevute, dei sopralluoghi effettuati, delle richieste e documentazione pervenute dai Comuni.

In caso di valutazione positiva, il Dirigente dichiara la rilevanza locale con atto dirigenziale, senza ulteriori adempimenti ove l'intervento finanziario possa trovare copertura nel Fondo provinciale ordinario annuale di cui all'art. 10, comma 4, lett. a) del D.P.G.R. 19 maggio 2008, 24/R.

In tutti gli altri casi, la dichiarazione è subordinata all'intesa con la Regione Toscana relativamente alla possibilità di:

- concessione della quota straordinaria del Fondo annuale alle Province (per gli interventi di soccorso);
- ammissione del Comune al Fondo di rotazione con o senza restituzione (per gli interventi di soccorso e ripristino dei comuni svantaggiati ovvero per gli interventi di ripristino dei comuni particolarmente svantaggiati).

Il provvedimento di dichiarazione della rilevanza locale dell'evento deve:

- dare atto della sussistenza dell'evento di protezione civile;
- definire anche in forma sintetica gli interventi per i quali sono attivabili gli strumenti finanziari di cui all'art. 6 del presente regolamento, facendo espresso e specifico riferimento all'articolo e alla lettera ove la tipologia dell'intervento è prevista;
- definire, per ciascun intervento, lo strumento finanziario attivabile, dando atto per quelli che presuppongono l'intervento regionale dell'intesa intercorsa.

ART.8 INTERVENTI FINANZIARI

- 8.1 I contributi per gli interventi di soccorso saranno assegnati nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 4 c.3 del D.P.G.R. 19 maggio 2008,24/R.

In caso di richieste eccedenti le disponibilità si procede all'assegnazione dei contributi rispettando i seguenti criteri di priorità fino alla concorrenza della quota disponibile:

- a) Comuni particolarmente svantaggiati³: fino alla percentuale massima di contributo;
- b) Comuni svantaggiati e Comuni fino a 5000 abitanti: fino al 80% del limite massimo previsto dall'art. 4 comma 3 D.P.G.R. 19 maggio 2008,24/R;
- c) altri casi: fino al 50% del limite massimo previsto dall'art. 4 comma 3 D.P.G.R. 19 maggio 2008, 24/R.

- 8.2 I contributi relativi alle spese di soccorso ammissibili saranno di regola impegnati con l'atto che dispone la rilevanza locale dell'evento.

3 Art. 2 D.P.G.R. 19 maggio 2008, 24/R: "Ai fini degli interventi finanziari [...] sono considerati economicamente svantaggiati i Comuni con indice di disagio superiore alla media dell'indice di disagio di tutti i Comuni Toscani, determinate ai sensi della legge regionale n° 39 del 27 settembre 2004. Nell'ambito dei comuni svantaggiati [...] sono considerati particolarmente svantaggiati quelli con indice di disagio superiore al 30% della media dell'indice di disagio di tutti i Comuni Toscani

Le liquidazioni avverranno:

- dietro presentazione dei giustificativi della spesa per gli interventi dell'art.4 comma 1 D.P.G.R. 19 maggio 2008, 24/R;
- con anticipazione dell'80% della somma ammessa a contributo per gli interventi di cui all'art. 4 comma 2 D.P.G.R. 19 maggio 2008, 24/R e il saldo alla presentazione delle fatture per l'importo complessivo dell'intervento;
- ove trattasi di lavori pubblici, il saldo è subordinato anche alla presentazione del CRE/collaudato.

Il Comune dovrà sempre presentare la rendicontazione della spesa attraverso l'invio dei mandati quietanzati entro 60 giorni dalla disponibilità delle risorse. La mancata rendicontazione comporta la revoca del contributo e la restituzione di quanto liquidato dalla provincia.

ART.9 PIANO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il presente regolamento costituisce allegato al Piano provinciale di protezione civile.

ART. 10 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data della sua approvazione.